



PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO

ex. Art.67 comma 3 L.F.

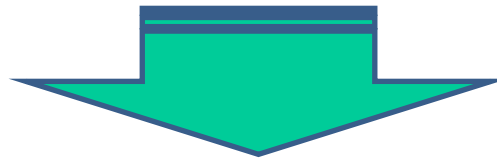
Avv. Alessio Marchetti Pia

Monza, 04 febbraio 2010

Che cos'è?

Il piano di risanamento è un atto **stragiudiziale** non soggetto al controllo del giudice (né nella fase di preparazione né nella fase di esecuzione) nel quale **l'Impresa in crisi** predispone un **piano idoneo a consentire il risanamento del passivo e il riequilibrio finanziario**, la cui ragionevolezza viene **attestata** da un professionista con precisi requisiti professionali.

Il piano è svincolato da precisi obblighi pubblicitari.



è **esclusa l'azione revocatoria**

(per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano)

Attestazione

La **ragionevolezza** e **l'idoneità** a superare la situazione di crisi del piano deve essere "attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili" e all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

L'**Esperto** deve rispondere ai requisiti di indipendenza e terzietà, *nel senso più rigoroso*:

- Evitare il sospetto che il professionista possa essere in qualsiasi modo interessato all'attestazione del piano.
- Terzo e indipendente non solo dall'imprenditore, ma anche da altri soggetti coinvolti.

Forma

Il legislatore **non** ha richiesto una **forma precisa**, ma il buon senso suggerisce che per un documento di tale complessità non si possa prescindere dalla **forma scritta**.

Sembra invece necessario che il piano abbia **data certa**, se si vuole che gli atti eseguiti per la sua attuazione possano essere sottratti alla revocatoria.

Sempre nel silenzio della norma, si ritiene che il piano, seguendo la migliore prassi, si componga di una parte quantitativa e di una parte descrittiva

Contenuto

1. Formulazione della “**diagnosi**” e indicazione della “**terapia**”.
2. Esplicitazione della **situazione di partenza** (patrimoniale, economica, finanziaria, organizzativa, di mercato).
3. Individuazione dei **FCR** (fattori critici di rischio) e dei **FCS** (fattori critici di successo).
4. Individuazione dei **KPI** (*Key Performance Indicator*) idonei a monitorare il perseguimento degli obiettivi (milestone).
5. Esplicitazione di **milestones intermedie**, sia quantitative che qualitative, per monitorare l’attuazione del piano.
6. Indicazione degli **atti** rilevanti da compiere.

Contenuto

Il piano deve contenere:

- l'indicazione delle **ipotesi di base**;
- l'indicazione delle **fonti delle informazioni**;
- i **referimenti metodologici e normativi** applicati (ad es. principi contabili e criteri di valutazione in generale);
- **esplicitazione delle premesse** che non dipendono da azioni o volontà dell'imprenditore (es. impegno dei creditori a dilazioni)

Analisi

L'**attestatore** analizza il piano applicando le migliori practice:

- verifica che i **dati previsionali** siano stati redatti sulla base di principi contabili omogenei e con prudenza;
- valuta la coerenza delle ipotesi del piano con il settore;
- accerta la coerenza dei dati previsionali, con gli obiettivi;
- testa gli effetti di eventuali modifiche alle ipotesi di base per coglierne gli impatti sui principali KPI.

Orizzonte temporale

Non esistono riferimenti normativi circa la **durata** del piano.

Essa deve intendersi strettamente legata al settore in cui l'impresa opera, alle condizioni di mercato, alle caratteristiche peculiari dell'impresa stessa.

L'esperienza e la prassi aziendale fa ritenere che **3-5 anni** sia un orizzonte sufficiente ad esprimere le reali potenzialità di risanamento e riequilibrio dell'azienda.

Un periodo più lungo, oltre a porre seri problemi di affidabilità del piano, dovrebbe essere ben giustificato, in considerazione della rilevante riduzione delle garanzie per i creditori.

Pubblicità

Il piano è atto **unilaterale** dell'imprenditore: non è richiesto l'accordo con i creditori né il loro consenso.

Tuttavia, è opportuno che sia condiviso con i principali creditori, che possono anche essere preventivamente chiamati ad esprimere un loro parere favorevole, soprattutto se sono previste azioni che riguardano il loro diritto di credito (dilazioni, rifinanziamenti, ecc.).

E' opportuno portare il piano a conoscenza dei principali **stakeholder** dell'impresa, per **trasparenza**.

Esito

L'esito della verifica sarà definitivo: **attestazione o non attestazione** e non è prevista una revoca.

La **dichiarazione di attestazione** deve:

- indicare le metodologie utilizzate;
- elencare le attività svolte dal professionista;
- contenere un'adequata motivazione delle conclusioni.